

## AGEVOLAZIONI

---

### **Credito d'imposta R&S e conferimento di azienda**

di Fabio Landuzzi

Con la [circolare 10/E/2018](#) l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti **indicazioni interpretative** con riferimento alle modalità di computo e di utilizzo del **credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo** in caso di **operazioni straordinarie** che coinvolgono l'impresa che ha maturato le condizioni per la fruizione dell'agevolaione in oggetto.

Con particolare riferimento al caso del **conferimento di azienda** (o di ramo di azienda) effettuato dalla società che si trova nella posizione di maturare il credito d'imposta sugli investimenti in ricerca e sviluppo, le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate richiamano ad una **maggior attenzione** da parte degli operatori. Andiamo con ordine in modo da illustrare l'approccio adottato dall'Amministrazione e vederne alcuni possibili **riflessi operativi**.

In via del tutto preliminare, si osserva che, diversamente dalle scissioni e dalle fusioni, nel conferimento di azienda **non vi è trasferimento di posizioni soggettive fiscali complessive** dalla conferente alla conferitaria, ma semplicemente un **subentro nei valori fiscali** degli elementi attivi e passivi componenti il compendio aziendale conferito; tuttavia, secondo l'Amministrazione, quando il conferimento viene effettuato con **effetti meramente riorganizzativi** – ossia, si resta **all'interno dello stesso gruppo** – sotto il **profilo economico sostanziale** non si determina un trasferimento del complesso aziendale ad altro soggetto terzo. Questa riflessione determina perciò alcuni effetti di tutto rilievo.

Prima di tutto, **la conferitaria non può considerarsi soggetto “nuovo”** ai fini del computo dell'agevolaione, né quando sia di nuova costituzione nel periodo agevolato, e neppure quando si tratti di **società già esistente** ma all'interno dello stesso gruppo di appartenenza della conferente; in altri termini, si intravvede una sorta di **“continuità” di attività e di “unicità” sostanziale del soggetto economico** a cui sono riferiti gli investimenti in R&S.

Dopo di che, occorre fare una distinzione fondata su chi, tra conferente e conferitaria, assume la **qualifica di “investitore”** ai fini dell'agevolaione.

**Nel caso in cui la conferente resti “investitore”** perché, di fatto, commissiona la R&S alla conferitaria fornendole, attraverso il conferimento, i mezzi per poter prestare questa attività, la fattispecie va ricondotta al caso della **ricerca commissionata da una società ad un'altra impresa consociata** (c.d. **ricerca interna**).

**Nel caso in cui**, invece, con il conferimento **si trasferisce alla conferitaria la titolarità degli investimenti** così che è la **conferitaria** a divenire **soggetto “investitore”**, allora si devono

applicare gli **stessi criteri** che la [circolare 10/E/2018](#) indica per la **scissione**, così che scissione e conferimento – a questi solo fini – vengono del tutto equiparate.

Quindi:

- il **parametro storico** (la media degli investimenti) **della conferente deve essere assunto**, a regime, **dalla conferitaria**
- per il **periodo d'imposta in corso dalla data di efficacia del conferimento**, **ciascuno** dei soggetti **determina il credito d'imposta** spettante **in modo autonomo**, applicando i dovuti **ragguagli dei valori pro-rata temporis**

Vi è però una complicazione aggiuntiva, in quanto si è detto che tale approccio vale quando il conferimento è effettuato **all'interno del gruppo**: ma quando, e fino a quando, deve essere compiuta questa **verifica di appartenenza al gruppo**?

La [circolare 10/E/2018](#) risponde a questo interrogativo specificando che la verifica dell'esistenza del controllo va effettuata **sia prima che dopo il conferimento**, e per tutto il periodo **sino al termine di decadenza dell'azione di accertamento** dell'Amministrazione *ex articolo 43 D.P.R.600/1973*.

Quindi, se in un periodo d'imposta successivo la **conferente perde il controllo della conferitaria** – ad esempio, per via della cessione della partecipazione – a decorrere da tale periodo d'imposta la **conferente si deve riappropriare della media storica** precedentemente traslata alla conferitaria, così come quest'ultima deve **espungere dalla propria media storica quella riferita alla conferente**.

Ciò ha l'effetto di far sì che se conferimento di azienda e cessione della partecipazione di controllo avvengono nello stesso esercizio, la media storica permanga **senza discontinuità** sempre in capo alla conferente – cedente.

Seminario di specializzazione

## SPORT E TERZO SETTORE. COSA CAMBIA?

Scopri le sedi in programmazione >